PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3433 di mercoledì 19 novembre 2014

Modifiche al decreto 81: nuove regole per la valutazione dei rischi

Una nuova legge, promulgata per adempiere agli obblighi europei, modifica le regole per la valutazione dei rischi per le nuove imprese o per le imprese esistenti che hanno subito modifiche sostanziali. Le conseguenze sulle procedure d'infrazione aperte.

Roma, 19 Nov ? L'appartenenza all' Unione Europea comporta per il nostro paese, in materia di tutela della sicurezza e salute, sia oneri che onori. Spesso la **legislazione europea** è alla base della nostra legislazione migliore, permette di discutere sui vari temi e stimola l'attenzione sui temi più urgenti, come lo stress lavoro-correlato. Tuttavia comporta anche oneri. E lo sa bene l'Italia che in questi anni è stata messa in mora più volte con decine di **procedure di infrazione** aperte.
Ricordiamo che al 16 ottobre 2014 il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese, su temi molto diversi, si attesta a 102 casi, di cui 82 per violazione del diritto dell'Unione e 20 per mancato recepimento di direttive.

Proprio con l'intento di adempiere meglio agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e risolvere i contenziosi e evitare le sanzioni, è stata promulgata e pubblicata il 10 novembre in Gazzetta Ufficiale la **Legge 30 ottobre 2014 n. 161** "**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2013-bis**".

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0321] ?#>

La legge 161/2014 affronta svariati temi - disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, disposizioni in materia tributaria, disposizioni in materia di lavoro e di politiche sociali, disposizioni in materia di ambiente, disposizioni a tutela della concorrenza, ... - e contiene anche **modifiche al D.Lgs. 81/2008** conseguenti alla procedura di infrazione n. 2010/4227 per violazione di alcuni punti della direttiva 89/391/CEE relativa alla sicurezza sul lavoro.
La procedura d'infrazione è stata aperta a seguito dell'attività di Marco Bazzoni - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che più volte ha denunciato le inadempienze del nostro paese rispetto alla legislazione europea ? che con l'aiuto tecnico dell'Ing. Marco Spezia si è soffermato nel 2010 in particolare sui cambiamenti operati dal D.Lgs. 106/2009 sul D.Lgs. 81/2008.
La procedura riguarda in particolare i temi della:
- **deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega** (violazione dell'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE);
- **proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi** per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un'impresa esistente (violazione dell'articolo 9 della direttiva 89/391/CEE)".

Riportiamo innanzitutto l'intera parte - l'**articolo 13 della Legge 161/2014** - che riguarda le modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

> Art. 13 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227.
>
> 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;
b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

Dunque con il nuovo provvedimento, che **entrerà in vigore il 25 novembre 2014**, il processo della valutazione dei rischi farà riferimento agli articoli 28 e 29 come modificati dalla legge 161/2014. Vediamo i nuovi comma 3bis dell'articolo 28 e comma 3 dell'articolo 29 del Testo Unico:

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
(...)
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
(...)

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(...)
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Dunque in caso di **costituzione di nuova impresa**, il datore di lavoro, malgrado i novanta giorni per l'elaborazione del DVR, deve dare immediata evidenza documentale:
- dell'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- dell'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- dell'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

In merito alla procedura d'infrazione 2010/4227 rimane invece irrisolta, come rimarca in una sua comunicazione l'RLS Bazzoni, la questione della deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega.

Concludiamo ricordando alcuni **altri interventi/modifiche della nuova legge in materia di lavoro e politiche sociali**:
- Art. 14: Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185;
- Art. 15: Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, in materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Procedura di infrazione n. 2011/2098;

- Art. 16: Modifiche all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi. Procedura di infrazione n. 2007/4652. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12.

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis

Tiziano Menduto

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it